

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE SENTIERI ALTA VAL MALONE DEL 13 aprile 2019

Per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n.117

Andata nulla la prima convocazione, in data 13 aprile 2019 alle ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Croce in Corio Piazza della Chiesa si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 (art.101, comma 2).

Il Presidente Salot Gian Mauro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la signora Baima Rughet Luciana.

Il Presidente constata che sono presenti 77 soci, di cui 72 in proprio e 5 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente invita il Consigliere Carlo Salot a illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il signor Carlo Salot illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (art 101, comma 2) e, più specificatamente, per l'applicazione delle norme previgenti e per gli effetti dell'Iscrizione al registro Regionale ODV della Regione Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n. 77 soci; contrari nessuno; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera. Il nuovo Statuto aggiornato è quindi quello che si allega.

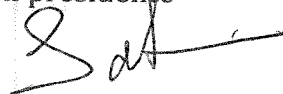
Si dà mandato al signor Cat Genova Antonello Consigliere di questa Associazione di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro i sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art.26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare si chiude la seduta alle ore 18,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario



il presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CIRCE

REGISTRATO IL 6 MAG. 2019

AL N. 577

SERIE

3

TRIBUTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI CON
Mod. F23 ALLEGATO AL Mod. 99

Reg. ESENTE

Trs. D. L. 117/2017

Cat. Anl. 82

TOTALE

Comuni 3

Per il Direttore Provinciale

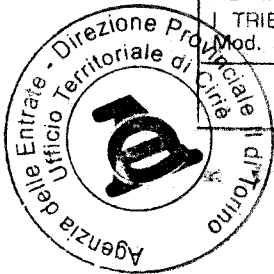
E. DE MA

Il Funzionario delegato (*)

CARBONARO ANTONINO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

E. DE MA



- 6 MAG. 2019



5 MAG

"Allegato A"



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE SENTIERI ALTA VAL MALONE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE SENTIERI ALTA VAL MALONE ODV (siglabile ASAVM ODV) con sede legale nel Comune di Corio. Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

3) La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2
Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di tutelare e promuovere il patrimonio ambientale e paesaggistico del Comune di Corio e paesi limitrofi. L'ODV in particolare persegue il fine di tutelare il territorio sotto l'aspetto ambientale, curando la pulizia, la manutenzione, il ripristino e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere nel territorio del Comune di Corio e paesi limitrofi. L'ODV si occupa di far conoscere il territorio e in particolare l'ambiente naturale, favorirne la fruizione rispettosa e responsabile, promuovendo attività di educazione ambientale.

Art. 3
Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. li. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

Tali attività sono riconducibili alle lettere e, f, i art. 5 D.lgs 117 del 3 luglio 2017, riportate in seguito:

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare:

a) Individuazione dei sentieri che storicamente collegavano il Capoluogo alle frazioni e le stesse borgate tra di loro, permettendo un intenso interscambio sociale ed economico;

b) progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei percorsi individuati; in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed altre Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, nel rispetto delle normative vigenti.

c) Promozione della messa a catasto dei sentieri prescelti presso il Registro Regionale dei sentieri in collaborazione con il CAI (Sez. di Lanzo Torinese);

d) segnalazione degli itinerari recuperati con segnaletica orizzontale e verticale secondo le specifiche della legge Regionale n° 12/2010 in collaborazione con il CAI (Sez. di Lanzo Torinese);

e) promozione dei percorsi e degli itinerari ripristinati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed altre Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

f) produzione di materiale divulgativo per far conoscere e promuovere il patrimonio escursionistico della Alta Val Malone.

g) realizzazione di bacheche, cartelli, pannelli indicatori atti a segnalare i differenti itinerari, con le loro specificità paesaggistiche, la presenza di flora e fauna caratteristiche e contenenti tutte le indicazioni necessarie per una corretta e responsabile fruizione del territorio;

h) organizzazione e gestione della manutenzione annuale ordinaria e straordinaria dei percorsi individuati, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed altre Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

i) organizzazione di attività culturali e di promozione, atte a stimolare la conoscenza e fruizione del patrimonio sentieristico locale presso la Scuola primaria e secondaria di Corio, in collaborazione con i docenti, l'Amministrazione Comunale ed altre Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

l) intraprendere e sostenere tutte le iniziative orientate a promuovere uno sviluppo socioeconomico



- 6 MAC

sostenibile e non negativamente impattante sul territorio di Corio.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, principalmente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte e prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno ad eccezione del primo esercizio sociale che decorrerà dalla data di costituzione e terminerà il 31 Dicembre dell'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) ai sensi del D. lgs 117/2017 art. 13 e 14 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'ODV, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV, tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a 7] che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d. per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e fra di loro.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 5 associati se l'ODV ha più di 500 soci, non più di 3 associati se l'ODV ha meno di 500 soci.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 27 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2) L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Esso è delegato ad operare sui conti correnti bancari intestati all'ODV.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 Libri sociali

1) È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
- Il registro dei volontari

Ufficio
delle Entrate
42

Art. 16
Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 117/2017.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ODV, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra ETS o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3) Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17
Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa regionale e provinciale in materia.



- 6 MAG. 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CIRIE

Allegato 1 originale dell'atto qui
registrato il **- 6 MAG. 2019**
N. **577** Serie **3**

Per il Direttore Provinciale
E. DIENA
Il Funzionario delegato (*)

CARBONARO Antonino
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
E. DIENA